



R. C. REGGENZA DI GOVERNO.

Essendo una delle provide intenzioni di S. M. l'Augustissimo Nostro Imperatore che vengano prese le più efficaci misure onde anche in pendenza dell'attivazione del Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia siano in ogni luogo impediti e repressi i così detti giuochi d'azzardo come causa di gravi disordini, della rovina di molte famiglie e sorgente talora di delitti, la Reggenza in adempimento degli ordini Sovrani

DETERMINA:

- Art. 1. È indistintamente vietato a qualunque persona di qualsivoglia condizione e grado di giocare in verun tempo e luogo, sì pubblico che privato, ai giuochi di *Rolina, Biribisso, Turchetto*, o sia *Uomo e Donna, Pirla, Faraone*, o sia *Bassetta, Rossa e Nera, Ventuno, Maccas* ed altri consimili giuochi d'azzardo di qualsivoglia denominazione, tanto inventati o che si potessero inventare.
2. Fino a che non sia attivato il Codice delle gravi trasgressioni politiche, che col § 266 stabilisce la pena contro i giocatori de' giuochi proibiti, è richiamata in vigore la penale portata dalla Legge 25 termidoro anno IX (E. F.), per cui ogni padrone di casa, sia pubblica, sia particolare, in cui si terranno giuochi d'azzardo di qualsivoglia denominazione, ed ogni individuo che giocherà ed interessato assisterà in qualunque luogo a' detti giuochi, benchè non colti sul fatto, ma che se n'abbiano altronde le equivalenti prove, saranno puniti, oltre la perdita del danaro trovato sul tavolo, con una multa di cento zecchini per ciascheduna contravvenzione e per ciaschedun contravventore, applicabili per intero degli Ordinali quando non vi sia denuncia, ed essendovene, la metà ne sarà data al denunziatore, qualunque egli stia, il quale, volendo, sarà tenuto anche secreto.
3. Resta pure richiamata in vigore la disposizione di detta Legge portante che i padroni delle Botteghe da caffè, Osterie, Locande, Bottole ed altri pubblici luoghi, onde sia sempre libero l'accesso alle perquisizioni senza la facoltà di eluderle, non abbiano a permettere i giuochi anche non proibiti a porte chiuse sotto la stessa pena per ciascheduna contravvenzione e contravventore, e così pure quella che nel caso d'insolubilità del contravventore la multa verrà cambiata in sei mesi di carcere.
4. Fermo poi stante l'obbligo che le unioni che si fanno nei così detti Casini, debbano essere notificate agli Uffici di Polizia, a termini degli ordini veglianti, come pure che debbano essere ugualmente notificate ed approvate le stanze destinate alle unioni anzidette, si dichiara che rimane proibito di tenere assicurate tanto le porte che mettono dalla strada alla casa, quanto quelle delle stanze interne in tutto il tempo in cui sono frequentate, onde vi si possano da chi rimane incaricato compiere liberamente le perlustrazioni, e ciò pure sotto la pena menzionata nell'articolo secondo a carico dei contravventori.
5. Viene inoltre ordinato a chi spetta la frequenza delle perlustrazioni in tutt' i luoghi pubblici ed in qualunque altro, ove siavi fondato sospetto di contravvenzione al presente Editto.
6. Le contravvenzioni saranno denunciate all' I. R. Ufficio fiscale, il quale ne provocherà le regolari procedure avanti i competenti Tribunali.

Milano, il 10 novembre 1815.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. STRIGELLI.

N. $\frac{348+3}{1781}$

Milano, 4 dicembre 1815.

ALLE AUTORITÀ POLITICHE
ED ALLE MAGISTRATURE GIUDIZIARIE.

Essendo stato Superiormente stabilito che nelle Province del Regno Lombardo - Veneto, successivamente all'attivazione del Codice delle gravi trasgressioni politiche, non debba aver luogo la pena delle percosse in varj paragrafi del medesimo comminate, la Reggenza, in attenzione delle Sovrane definitive risoluzioni sulle pene da surrogarsi, dichiara che dovranno le competenti Autorità attenersi in questo proposito alle massime stabilite nel paragrafo 23 del Codice stesso.

S A U R A U.

Per la Reggenza;
Il Segretario generale;
A. STRIGELLI